

**DISCIPLINA DELL'ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI
(ART. 3-BIS DELLA L.R. N. 30/1981)**

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Con la presente direttiva viene disciplinato l'Albo delle Imprese forestali dell'Emilia-Romagna, di seguito denominato "Albo" istituito ai sensi dell'articolo 3-bis) della L.R. n. 30/1981, in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e al decreto ministeriale 29 aprile 2020, n. 4470 (Criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali). In particolare, la presente direttiva:
 - a) definisce i requisiti per l'iscrizione all'Albo e ne descrive gli effetti;
 - b) stabilisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo;
 - c) definisce i tempi e le modalità per l'iscrizione nonché i casi di sospensione, cancellazione e reintegrazione.
2. L'implementazione e la tenuta dell'Albo sono volte ad assicurare adeguate garanzie in ordine ai requisiti di capacità tecnica-professionale, affidabilità, sicurezza e formazione delle Imprese che operano nel settore agro-forestale, come previsto dall'articolo 10 del D.Lgs n. 34/2018 e dal decreto ministeriale 29 aprile 2020, n. 4470.

Art. 2

Imprese forestali e categorie dell'Albo

1. La presente direttiva si applica agli operatori economici che eseguono lavori o forniscono servizi:
 - a) nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali;
 - d) nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente alle attività di gestione forestale quali le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva anche volta alla produzione di prodotti forestali spontanei non legnosi, o congiuntamente a interventi colturali di difesa fitosanitaria, a interventi di prevenzione degli incendi boschivi, ai rimboschimenti e agli imboschimenti, agli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali o alle opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, in relazione alla forma giuridica e alle capacità tecnico professionali e operative, le Imprese forestali sono distinte secondo le seguenti categorie:
con valenza regionale e per gli obblighi di cui all'art. 8, comma 1 del Regolamento forestale regionale n. 3/2018:

- A. Imprese, anche individuali, che svolgono le attività forestali elencate al comma 1 in via continuativa o prevalente;
- B. Imprese, anche individuali o cooperative, che occupino, anche a tempo determinato, almeno n. 3 addetti o soci/lavoratori che svolgano le attività forestali in via continuativa o prevalente, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni nazionali di maggior rappresentanza del settore (categoria in essere fino al 31/12/2022);
- C. Imprese agricole come definite all'articolo 2135 del Codice civile, iscritte all'anagrafe delle aziende agricole (ai sensi del D.P.R. 503/1999) e in possesso di partita IVA, con centro aziendale ubicato in Emilia-Romagna e che operano in ambito agricolo e forestale in via continuativa o prevalente ed eseguono le attività forestali elencate al comma 1.

Con valenza nazionale, in recepimento dell'articolo 10 del D.Lgs n. 34/2018:

- An. Imprese, anche individuali, che svolgono le attività forestali elencate al comma 1 in via continuativa o prevalente e che soddisfano i criteri nazionali stabiliti dal decreto ministeriale n. 4470 del 29 aprile 2020;
- Bn. Imprese, anche individuali o cooperative, che occupino almeno n. 3 addetti o soci/lavoratori, che svolgono le attività forestali in via continuativa o prevalente e che soddisfano i criteri nazionali stabiliti dal decreto n. 4470/2020 di cui sopra;
- Cn. Imprese agricole con centro aziendale ubicato in Emilia-Romagna che operano in ambito agricolo e forestale in via continuativa o prevalente e che soddisfano i criteri nazionali stabiliti dal decreto n. 4470/2020.

Art. 3

Effetti dell'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione dell'impresa forestale alle categorie A, B e C:
 - a) consente di eseguire le utilizzazioni forestali a scopo commerciale disciplinate dal Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018 e consente altresì, a tale fine, di presentare le comunicazioni e le istanze di taglio boschivo attraverso il sistema telematico regionale di cui all'art. 3, comma 3 del medesimo Regolamento;
 - b) costituisce titolo preferenziale per l'accesso alla formazione professionale in campo forestale promossa dalla Regione.
2. L'iscrizione alla categoria B costituisce anche requisito di capacità tecnico-professionale necessario per eseguire attività forestali in Regione Emilia-Romagna affidati da pubbliche amministrazioni, ferma restando l'applicazione degli articoli 84 e 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. L'iscrizione nelle categorie A, B e C non esonera dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui al Decreto Ministeriale del 9 febbraio 2021 "Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati" pertanto le imprese delle categorie A, B e C interessate dovranno

procedere autonomamente ogni anno all'iscrizione al registro nazionale di cui sopra per poter legittimamente effettuare un'attività commerciale di vendita del legno o di prodotti da esso derivati che comporti una loro prima immissione sul mercato interno all'UE.

4. A partire dalla data di entrata in vigore della presente direttiva l'iscrizione nelle categorie A, B e C non potrà più essere riconosciuta come equivalente all'iscrizione in analoghi albi di altre regioni e province autonome.
5. L'iscrizione dell'impresa nelle categorie An, Bn e Cn:
 - a) consente di eseguire le utilizzazioni forestali a scopo commerciale disciplinate dal Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018 e consente altresì, a tale fine, di presentare le comunicazioni e le istanze di taglio boschivo attraverso il sistema telematico regionale di cui all'art. 3, comma 3 del medesimo Regolamento;
 - b) costituisce requisito di capacità tecnico-professionale necessario per eseguire in Regione Emilia-Romagna interventi selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva presente in bosco, affidati da pubbliche amministrazioni per importi di cui all'art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016, ferma restando l'applicazione degli articoli 84 e 89 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) costituisce titolo preferenziale per l'accesso alla formazione professionale in campo forestale promossa dalla Regione;
 - d) costituisce titolo preferenziale ai fini della concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche, purché l'impresa abbia centro aziendale entro un raggio di 70 chilometri dalla superficie forestale oggetto di concessione;
 - e) le imprese iscritte sono automaticamente esonerate dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori previsto di cui al Decreto Ministeriale del 9 febbraio 2021 "Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati";
 - f) l'iscrizione a queste categorie dell'Albo può essere riconosciuta come equivalente all'iscrizione in analoghi albi di altre regioni e province autonome previo formale mutuo riconoscimento da parte di entrambi gli Enti dell'equivalenza dei titoli di accesso;
 - g) l'iscrizione nella categoria Bn costituisce requisito di capacità tecnico-professionale necessario per eseguire in Regione Emilia-Romagna interventi selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva presente in bosco, affidati da pubbliche amministrazioni anche per importi superiori alla soglia di cui al precedente punto b), ferma restando l'applicazione degli articoli 84 e 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. L'Albo può inoltre essere utilizzato dalle Amministrazioni come riferimento per individuare le imprese che devono svolgere attività anche diverse dalle pratiche selvicolturali, ma con finalità comunque connesse alla tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio boschivo e del territorio rurale.

7. L'iscrizione all'Albo non è necessaria:

- a) per attività nei settori di cui al comma 1 che non comportino il taglio della vegetazione arborea e arbustiva presente in bosco;
- b) per l'esecuzione di interventi forestali effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli per utilizzazioni su terreni boscati in gestione alla propria azienda;
- c) per i tagli negli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio lungo, pioppicoltura e altre piantagioni legnose a ciclo breve;
- d) per le utilizzazioni effettuate dagli aventi diritto nei terreni soggetti ad uso civico nell'esercizio del proprio diritto di legnatico;
- e) per le cure colturali, gli interventi di miglioramento nei castagneti da frutto ed il recupero alla coltivazione dei castagneti;
- f) per tagli di autoconsumo e per interventi minuti di manutenzione forestale effettuati dai proprietari o dai possessori delle superfici boscate;
- g) per la raccolta del legname trasportato o depositato naturalmente in aree demaniali.

Art. 4

Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo è riservata agli operatori economici aventi le caratteristiche di cui al comma 1 dell'art. 2 in possesso dei seguenti requisiti minimi, necessari per l'iscrizione a tutte le categorie:

- a) Iscrizione nel registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni secondo la quale risulti che l'impresa svolge attività prevalenti o secondarie afferenti alla categoria ATECO «Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)»; le Imprese aventi sede legale all'estero devono essere iscritte in analogo registro pubblico la cui equivalenza verrà valutata in sede di istruttoria per l'iscrizione;
- b) Dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali, rispondente alle norme in materia di sicurezza del lavoro e con dimensioni e caratteristiche coerenti con la struttura aziendale e le lavorazioni eseguite.

2. I requisiti necessari per l'accesso specificamente alle categorie A e C sono:

- a) Imprese, anche individuali, con capacità tecnica-professionale dimostrata da idonea documentazione attestante l'attività svolta nel settore forestale secondo le regole tecniche applicate in Emilia-Romagna, o ad esse equivalenti, nei 5 anni precedenti all'iscrizione, ovvero, nel caso di nuovi imprenditori, attraverso il conseguimento da parte di almeno un soggetto, titolare o dipendente, dell'Unità di Competenza "Taglio, allestimento del legname", facente parte del percorso formativo riconosciuto dalla

Regione Emilia-Romagna per l'ottenimento della qualifica di Operatore forestale; nel caso in cui l'operatore per cui è certificata la formazione sia un dipendente, non è richiesto che esso sia assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno (come invece è dovuto per le altre categorie dell'Albo che soddisfano i requisiti nazionali di cui al sopra citato D.M. n.4470 del 29/4/2020);

b) L'iscrizione nella categoria C è riservata alle Imprese agricole come definite all'articolo 2135 del Codice civile, iscritte all'anagrafe delle aziende agricole (ai sensi del D.P.R. 503/1999) e in possesso di partita IVA, con centro aziendale ubicato in Emilia-Romagna.

3. Alla data di entrata in vigore della presente direttiva le imprese già iscritte nelle categorie A, B e C mantengono l'iscrizione nelle medesime categorie fatti salvi eventuali passaggi volontari in altre categorie dell'Albo o fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la sospensione, decadenza o cancellazione disciplinati nei successivi articoli. Successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva non è più possibile iscriversi nella categoria B. Possono invece iscriversi nelle categorie A e C nuove imprese in possesso dei requisiti di accesso descritti di seguito. Successivamente al 31 dicembre 2022 le imprese che risulteranno ancora iscritte nella categoria B manterranno comunque l'iscrizione all'Albo, ma verranno automaticamente trasferite nella categoria A.

4. A partire dal 1° maggio 2025 non sarà più possibile iscriversi alle categorie A e C dimostrando la propria capacità tecnica-professionale con la sola documentazione attestante l'attività svolta. Da tale data, anche per poter rimanere iscritti, è obbligatorio che almeno un soggetto, titolare o dipendente dell'impresa, consegua l'Unità di Competenza "Taglio, allestimento del legname". Successivamente al 1° maggio 2025 verranno automaticamente cancellate dall'Albo le imprese che nel frattempo non avranno regolarizzato la propria posizione integrando l'iscrizione con l'invio degli attestati della formazione conseguita, sempre che nel frattempo non si sia già optato per il passaggio alle categorie An, Bn o Cn, qualora sussistano i presupposti di cui al punto successivo.

5. L'iscrizione alle categorie An, Bn, Cn è riservata agli operatori economici che soddisfano anche i seguenti requisiti:

a) le imprese non devono essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non deve essere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) le imprese non devono aver riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;

c) le imprese non devono aver riportato, nell'anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative previste dalla

normativa forestale vigente in Regione Emilia-Romagna per importi superiori a 30.000,00 euro;

d) le imprese devono essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC);

e) l'accesso alle categorie An e Cn è consentito ad Imprese, anche individuali, in cui il titolare o, in subordine, almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, sia in possesso di specifiche competenze professionali in campo forestale acquisite attraverso il conseguimento dell'Unità di Competenza "Taglio, allestimento del legname", facente parte del percorso formativo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna per l'ottenimento della qualifica di Operatore forestale o il conseguimento di titolo equivalente codificato da altre regioni o dalle province autonome, se aderente ai criteri minimi nazionali definiti dal sopra citato D.M. n.4470 del 29/4/2020 e previo mutuo riconoscimento dell'equivalenza da parte di entrambi gli Enti;

f) per l'iscrizione nella categoria Bn è necessario possedere una maggiore capacità tecnica-professionale dimostrata da idonea documentazione attestante la presenza nel proprio organico di almeno un addetto in possesso della certificazione della qualifica di Operatore forestale, ottenuta al termine del percorso formativo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna e di almeno due addetti in possesso della certificazione dell'Unità di Competenza "Taglio, allestimento del legname", facente parte del medesimo percorso formativo. Almeno uno dei soggetti per i quali è certificata la formazione deve essere o uno dei titolari o un dipendente assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno;

g) l'iscrizione nella categoria Cn è riservata alle Imprese agricole come definite all'articolo 2135 del Codice civile, iscritte all'anagrafe delle aziende agricole (ai sensi del D.P.R. 503/1999) e in possesso di partita IVA, con centro aziendale ubicato in Emilia-Romagna.

6. Per le categorie An, Bn, Cn ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (di cui al sopra citato D.M. del 9 febbraio 2021) è inoltre obbligatorio che vengano fornite le seguenti informazioni:

a) denominazione, forma giuridica, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, sede legale, recapiti e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

b) dati anagrafici del legale rappresentante;

c) quantitativi e tipologia del legno o dei prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del Regolamento (UE) 995/2010 inclusi nell'allegato al Regolamento stesso, con riferimento a quanto avvenuto nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione, distinguendo per regione italiana o nazione estera di origine e di provenienza e, indicando le quantità annuali commercializzate secondo le seguenti classi:

1. minore di 100 metri cubi per anno;

2. da 101 a 500 metri cubi per anno;

3. da 501 a 1000 metri cubi per anno;
4. da 1000 a 2000 metri cubi per anno;
5. maggiore di 2000 metri cubi per anno.

In alternativa si dovrà dichiarare che non è prevista alcuna immissione sul mercato interno all'UE di legno o di prodotti da esso derivati.

In quest'ultimo caso la Regione si asterrà dal comunicare i dati dell'impresa forestale all'Autorità competente per i regolamenti (EU) in materia di FLEGT ed EUTR; per poter poi effettuare legittimamente un'attività commerciale di immissione sul mercato di legno o di prodotti da esso derivati l'impresa dovrà comunicare alla Regione la modifica della precedente previsione o, in alternativa, dovrà provvedere autonomamente ad iscriversi all'apposito registro nazionale istituito con D.M. del 9 febbraio 2021.

7. L'attestazione e il possesso dei requisiti tecnici e professionali compresa l'eventuale documentazione giustificativa devono essere documentati attraverso la compilazione della modulistica predisposta dalla Regione con valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
8. I requisiti previsti dal presente articolo sono necessari ai fini dell'iscrizione all'Albo. Nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 3, commi 3 e 7, le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti sono tenuti a verificare le condizioni e il permanere dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione ai diversi casi.

Art. 5 **Gestione dell'Albo**

1. L'Albo è tenuto dalla Regione Emilia-Romagna, presso la struttura regionale competente in materia forestale, la quale provvede:
 - a) alla formazione e al mantenimento dell'Albo;
 - b) al suo aggiornamento trimestrale a seguito della presentazione di nuove istanze o di sospensione, decadenza e cancellazione di Imprese già iscritte;
 - c) alla predisposizione della modulistica e dei supporti cartacei ed informatici necessari alla sua gestione e all'adozione di tutte le misure e le disposizioni operative necessarie;
 - d) a promuoverne la conoscenza e l'utilizzo, diffondendo le informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e compatibilmente con la tipologia di informazioni e la finalità di utilizzo delle stesse.
2. Entro il 1° marzo di ogni anno, le strutture regionali preposte comunicano all'Autorità competente per i regolamenti (EU) in materia di FLEGT ed EUTR gli aggiornamenti delle informazioni per le sole imprese iscritte nelle categorie An, Bn, Cn al fine di garantire l'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro nazionale degli

operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Anche a tal fine gli operatori economici iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione eventuali modifiche intervenute successivamente all'iscrizione rispetto a quanto già dichiarato e comunicato, in particolare eventuali variazioni nei quantitativi di prodotti legnosi commercializzati nell'anno precedente dovranno essere comunicati entro il 15 febbraio affinché i nuovi dati possano essere comunicati all'Autorità competente con l'aggiornamento annuale di cui sopra.

3. Con atti del dirigente della struttura regionale competente sono definite le specifiche tecniche, organizzative e operative necessarie per la tenuta dell'Albo.

Art. 6

Procedimento per l'iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, è presentata alla struttura regionale competente, utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile dalla stessa anche attraverso il sito web della Regione.
2. Le Imprese forestali che non hanno sede legale in Emilia-Romagna, all'atto della richiesta di iscrizione all'Albo, devono dichiarare se sono iscritte in analoghi albi istituiti presso altre regioni italiane o in altri paesi dell'Unione Europea.
3. La struttura regionale competente:
 - a) effettua il controllo sui documenti presentati;
 - b) provvede, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, all'iscrizione all'Albo, dandone comunicazione all'Impresa interessata. La mancata comunicazione entro i termini previsti per legge equivale comunque ad accoglimento della domanda;
 - c) provvede, in caso di motivi ostativi all'iscrizione, agli adempimenti di cui all'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4. Per quanto non specificato dal presente articolo e dai seguenti si applicano le disposizioni della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 32/1993 in materia di procedimento amministrativo.

Art. 7

Sospensione, reintegrazione, decadenza e cancellazione

1. La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la sospensione dall'Albo nei seguenti casi:
 - a) su istanza dell'Impresa;
 - b) quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 4;
 - c) qualora vengano meno i presupposti per il mantenimento dell'iscrizione secondo quanto disposto dall'articolo 5;
 - d) in applicazione di quanto previsto dal successivo articolo 8.

2. A seguito, del venire meno dei motivi di sospensione di cui al comma 1, la struttura regionale competente provvede a reintegrare l'Impresa nell'Albo, in caso contrario ne pronuncia la decadenza e ne dispone la cancellazione, secondo quanto stabilito al successivo punto 3.
3. La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:
 - a) su istanza dell'Impresa;
 - b) a seguito di perdita accertata e definitiva di uno o più requisiti di cui all'articolo 4;
 - c) a seguito di falsa dichiarazione relativa a uno o più requisiti di cui all'articolo 4;
 - d) a seguito di cessazione dell'attività;
 - e) nei casi di mancata regolarizzazione a seguito della sospensione disposta ai sensi del precedente comma 1.
4. La cancellazione avvenuta a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni relative ai requisiti diverse da quelle vigenti al momento dell'iscrizione non ha effetto sulle attività affidate precedentemente alla cancellazione ed ancora in corso.
5. Le Imprese cancellate dall'Albo possono chiedere una nuova iscrizione alla medesima categoria qualora risultino nuovamente soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla normativa vigente.
6. Come previsto anche dal sopra citato D.M. n. 4470 del 29 aprile 2020, le strutture regionali preposte effettuano annualmente le verifiche sul possesso dei requisiti e delle dichiarazioni delle imprese che si iscrivono all'albo su un campione di almeno il 5 per cento delle imprese iscritte.

Art. 8

Sospensione dall'Albo

1. Al fine di assicurare adeguate garanzie di qualificazione, affidabilità e sicurezza delle Imprese che operano nel settore agro-forestale e in applicazione di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 8 e al comma 6 dell'articolo 9 del Regolamento forestale regionale n. 3/2018 con la presente direttiva ai sensi del comma 2 dell'art. 3 bis della legge regionale n. 30 del 1981, sono di seguito stabilite le penalizzazioni da applicare alle Imprese riconosciute responsabili delle violazioni alla direttiva stessa fatto salvo l'eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento forestale regionale n. 3/2018. Tali violazioni sono costituite essenzialmente dalla perdita dei requisiti non comunicata alla Regione entro tre mesi dal verificarsi dei fatti e/o da altri comportamenti sanzionabili, comunque riscontrabili in sede operativa a seguito di verifiche periodiche di documenti amministrativi, dalla consultazione di banche dati e anche con sopralluoghi nei cantieri forestali allestiti dalle Imprese.

Comportamento	Periodo di sospensione
Perdita dei requisiti tecnico professionali e formativi in assenza di comunicazione alla Regione (ad esempio per cessazione del rapporto di lavoro tra l'impresa e l'unico dipendente per il quale è attestata la formazione)	Mesi nove
Mancata presenza, nei cantieri di lavoro, di almeno una delle figure professionali in possesso dei requisiti formativi dichiarate all'Albo	Mesi sei
Perdita di altri requisiti in assenza di comunicazione alla Regione	Mesi sei
Esecuzione di interventi in violazione alla normativa forestale vigente in Regione Emilia-Romagna quando la sanzione conseguente è superiore a 30.000 Euro	Mesi sei

2. Dell'avvio della procedura di sospensione viene data informazione alla Impresa interessata con le modalità stabilite all'art. 7.

Art. 9

Percorsi formativi riconosciuti

1. I percorsi formativi riconosciuti dalla Regione ai fini dell'iscrizione all'Albo sono quelli che permettono di acquisire la qualifica di "Operatore forestale" e la certificazione dell'Unità di Competenza "Taglio e allestimento del legname", sempre relativa alla qualifica di Operatore forestale del Sistema regionale della formazione.
2. La qualifica di Operatore forestale e le certificazioni delle Unità di Competenza vengono acquisite attraverso idonei percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale comprensivi del riconoscimento, da parte degli Enti di formazione, di eventuali crediti in funzione dell'esperienza già posseduta.
3. Il riconoscimento della validità dei corsi di formazione forestale ai fini dell'iscrizione all'Albo e i livelli attribuibili ai singoli corsi viene definita dalle strutture regionali competenti con appositi atti individuando contestualmente i contenuti dei diversi percorsi formativi.
4. Gli effetti dell'iscrizione all'Albo sono estesi alle Imprese dotate di capacità tecnico-professionali assimilabili a quelle richieste per l'iscrizione, attestate da analoghi Albi istituiti da altre Regioni, Province autonome o altri Stati membri dell'Unione Europea, previo riconoscimento reciproco da parte degli Enti detentori degli Albi così come stabilito nella D.G.R. n. 1653 del 30 ottobre 2017 e suoi successivi aggiornamenti ed integrazioni.

Art. 10

Recepimento dei decreti ministeriali inerenti i criteri minimi nazionali per gli albi e la formazione

1. La presente direttiva costituisce recepimento da parte della Regione Emilia-Romagna del decreto ministeriale n. 4470 del 29 aprile 2020 "Albi regionali delle imprese forestali" e del decreto ministeriale n. 4472 del 29 aprile 2020 "Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali".